REGOLAMENTO (CEE) N. 798/80 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1980

che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione ; che il diritto alla restituzione deve essere accertato conformemente alle disposizioni all'uopo adottate e, in particolare, a quelle del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6) ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79, quest'ultimo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano il regime del versamento anticipato della restituzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80, sono ammessi al beneficio di detto regolamento i prodotti per i quali è stata fissata una restituzione pari o superiore a zero ; che, per assicurare parità di trattamento agli operatori commerciali della Comunità, nell'accertare se sia o non sia stata fissata una restituzione pari o superiore a zero, non si devono prendere in considerazione gli importi compensativi monetari negativi ; che, di conseguenza, sono ammessi al beneficio del suddetto regolamento anche i prodotti e le merci per i quali si applichi un importo compensativo monetario negativo d'importo superiore alla restituzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 565/80, il giorno in cui i prodotti di base sono sottoposti a controllo doganale condiziona il tasso della restituzione o, qualora questa sia fissata in anticipo, le sue eventuali modifiche ; che occorre determinare tale giorno nonché quello che condiziona il tasso della restituzione e le sue eventuali modifiche per i prodotti o le merci sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca ; che le date in causa devono essere determinate in modo da tener conto delle esigenze economiche e garantire parità di trattamento agli esportatori degli Stati membri ;

considerando che, conseguentemente, è opportuno che le date di cui sopra corrispondano al giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di esportare i prodotti e di chiedere una restituzione ; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione e, se del caso, degli importi compensativi ;

considerando che deve essere costituita una cauzione onde garantire il rimborso dell'importo versato qualora non ricorrano i presupposti per la concessione della restituzione ; che gli importi compensativi monetari negativi devono essere detratti dalle restituzioni ; che, over non venga riconosciuto il diritto alla restituzione, può essere esigibile il pagamento degli importi compensativi negativi ; che occorre garantire la riscossione di tali importi ;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, il regime degli importi compensativi monetari positivi produce effetti analoghi al regime delle restituzioni ; che il pagamento anticipato degli importi positivi deve essere effettuato secondo le stesse modalità e condizioni valide per le restituzioni ; che il pagamento anticipato delle restituzioni è produttivo di effetti limitatamente al periodo di validità del titolo d'esportazione ; che, per assicurare parità di trattamento a tutti gli Stati membri, gli importi compensativi monetari positivi dovrebbero essere pagati anticipatamente soltanto qualora venissero concessi in aggiunta ad una restituzione ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.
(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato ; che nella somma rimborsata deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi ; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non deve essere rimborsato ;

considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo ; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata ; che, a tale proposito, occorre prendere in considerazione anche il termine massimo indicato all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 ;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire l'applicazione del regime in causa, gli Stati membri devono comunicarle le informazioni all'uopo necessarie ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, determinate destinazioni sono assimilate ad esportazioni fuori della Comunità ; che i prodotti e le merci immagazzinati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento devono pertanto essere destinati a scopi di approvvigionamento nella Comunità ; che, agli effetti della restituzione, l'immagazzinamento in tali depositi non può essere assimilato a un'esportazione definitiva ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiranno quelle del regolamento (CEE) n. 1957/69 [1] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80.

2. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, articolo 3, gli importi compensativi monetari non vengano presi in considerazione nell'accertare se sia stata fissata o meno una restituzione pari o superiore a zero.

3. Le modalità di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli importi compensativi monetari positivi in aggiunta ad una restituzione.

Articolo 2

1. Per poter beneficiare del regime suddetto, l'esportatore deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata « dichiarazione di pagamento », nella quale egli esprime il proprio intento di assoggettare i prodotti o le merci ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, di esportarli dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione.

Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione.

2. La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione e, se del caso, l'importo compensativo monetario per i prodotti o le merci da esportare e più particolarmente :

a) una descrizione dei prodotti o delle merci conforme alla nomenclatura delle restituzioni e degli importi compensativi monetari,

b) il peso netto dei prodotti o delle merci oppure, se del caso, l'unità di misura da utilizzare per il calcolo della restituzione o dell'importo compensativo monetario,

c) ove necessario, ai fini della determinazione della restituzione o dell'importo compensativo monetario, i dati attinenti alla composizione dei prodotti o delle merci o i relativi riferimenti.

Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento deve recare le indicazioni seguenti :

— la descrizione dei prodotti di base in causa,

— la quantità dei medesimi,

— il tasso di resa o altri dati analoghi.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustifichino e a richiesta dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi.

4. Nella dichiarazione di pagamento deve essere inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti o delle merci in causa,

a) se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione che si intende riservare a tali prodotti o merci ;

b) se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti o le merci possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca.

5. Per uso o destinazione si intende :

— un uso specifico o un paese di destinazione specifico,

oppure

— un gruppo di paesi di destinazione

per i quali si applica lo stesso tasso di restituzione.

[1] GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1.

Articolo 3

1. Alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale.

2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento condiziona :

a) il tasso della restituzione o quello dell'importo compensativo monetario, se tali tassi non sono fissati in anticipo ;

b) le eventuali modifiche da apportare al tasso della restituzione o a quello dell'importo compensativo monetario fissati in anticipo.

Articolo 4

1. Per prodotti o merci trasformati ottenuti da prodotti di base si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione e l'importo compensativo monetario, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, abbinato eventualmente all'esame dei prodotti di base in causa.

2. Per prodotti o merci destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione e l'importo compensativo monetario, i risultati dell'esame sia della dichiarazione di pagamento che dei prodotti o delle merci di cui trattasi.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato o alle possibili conseguenze che ne derivano nell'applicazione delle disposizioni vigenti.

4. Eventuali perdite di peso dei prodotti o merci in causa dovute a calo naturale durante la loro conservazione in depositi doganali o zone franche non danno luogo ad alcuno dei rimborsi di cui all'articolo 10.

Eventuali danni ai prodotti o alle merci non sono considerati come calo naturale.

Articolo 5

1. Le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

2. Ai fini del presente articolo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono considerati come un unico Stato membro nella misura in cui si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 6

1. L'importo da pagare prima dell'esportazione viene pagato dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

2. Il pagamento ha luogo soltanto previa domanda scritta dell'esportatore. A tal fine, gli Stati membri possono esigere l'impiego di un formulario speciale.

3. L'importo viene calcolato sulla base della restituzione applicabile per l'uso o la destinazione eventualmente indicati. In mancanza di tale indicazione si applica il tasso di restituzione meno elevato.

Il tasso applicato, diminuito o maggiorato, secondo il caso, di un eventuale importo compensativo adesione, viene moltiplicato per il coefficiente fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75.

4. L'importo calcolato in conformità del paragrafo 3 viene diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli importi compensativi monetari eventualmente applicabili nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di pagamento.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, la riduzione o la maggiorazione vengono calcolate :

— ove si tratti di una riduzione, sulla base dell'importo compensativo più elevato ;

— ove si tratti di una maggiorazione, sulla base dell'importo compensativo meno elevato.

Tali importi provvisori vengono adeguati non appena sono noti gli importi definitivi.

Articolo 7

1. Una cauzione pari alla somma dell'importo calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e degli eventuali importi compensativi monetari positivi, maggiorata del 20 % di detti importi, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. La maggiorazione non può essere inferiore a 3 ECU/100 kg peso netto.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono disporre l'accettazione della dichiarazione di pagamento previa costituzione di una cauzione provvisoria di importo almeno pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1, basata sulla restituzione e sugli eventuali importi compensativi monetari positivi applicabili alla data stessa di costituzione della cauzione. In tali casi, il pagamento anticipato avrà luogo soltanto quando la cauzione provvisoria sarà stata adeguata all'importo di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari negativi possono calcolare le cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base della restituzione, ridotta degli eventuali importi compensativi monetari negativi, purché una procedura amministrativa nazionale garantisca la riscossione degli importi compensativi monetari dovuti qualora il diritto alla restituzione non sussista ovvero riguardi una restituzione di entità inferiore agli importi compensativi monetari.

4. Gli Stati membri possono consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, sempreché le norme nazionali :

— facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione entro un massimo di trenta giorni dopo la data in cui è stata accettata la predetta dichiarazione e prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato ;

— prevedano il versamento di una somma pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1 qualora la cauzione non venga costituita entro i termini prescritti, salvo caso di forza maggiore. Siffatti versamenti saranno considerati, ai fini del regolamento (CEE) n. 352/78, come cauzioni incamerate.

Articolo 8

1. Qualora una cauzione supplementare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, non sia costituita nei trenta giorni successivi all'accettazione della dichiarazione di pagamento, una parte della cauzione provvisoria pari alla maggioranza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, viene incamerata, a meno che il dichiarante non corrisponda un importo equivalente entro due settimane dal momento in cui gli è stato richiesto.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di pagamento in causa si considera annullata. L'annullamento non preclude sanzioni per eventuali infrazioni commesse dal dichiarante.

3. Qualora la cauzione supplementare di cui al paragrafo 1 non sia costituita nei termini prescritti, sebbene il dichiarante si sia fatto parte diligente, può essergli concesso una proroga del termine di costituzione.

Articolo 9

Allorché, per prodotti o merci soggetti al regime in causa, è stato riconosciuto il diritto alla restituzione o ad un importo compensativo monetario, l'importo di cui trattasi viene detratto da quello pagato in anticipo. Se il diritto per il quantitativo esportato riguarda un importo superiore a quello pagato in anticipo, la differenza dev'essere versata all'interessato.

Articolo 10

1. La cauzione viene svincolata integralmente allorché è fornita la prova che :

a) i termini di cui all'articolo 11 sono stati rispettati,

b) i prodotti di cui trattasi danno diritto ad una restituzione di importo uguale o superiore a quello calcolato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. La cauzione viene inoltre svincolata integralmente :

— se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono state soddisfatte ma, per un caso di forza maggiore, i termini di cui all'articolo 11 non sono stati rispettati ;

— se i termini di cui all'articolo 11 non sono stati rispettati o le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non sono state soddisfatte, ma gli importi dei quali è stato chiesto il rimborso in conformità del presente articolo sono stati pagati entro due settimane dal momento in cui sono stati richiesti.

3. A richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione a rate, proporzionalmente ai quantitativi di prodotti o di merci per i quali sono state fornite le prove di cui al paragrafo 1.

4. Salvo caso di forza maggiore, deve essere chiesto il rimborso degli importi seguenti :

a) se i termini di cui all'articolo 11 non sono stati rispettati : un importo pari alla cauzione ;

b) se i termini di cui all'articolo 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b) :

— qualora sia d'applicazione l'articolo 7, paragrafo 3, un importo pari alla cauzione, diminuito dell'importo della restituzione effettiva e dell'eventuale importo compensativo monetario negativo, maggiorato del 20 % ;

— negli altri casi, un importo pari alla cauzione, diminuito dell'importo della restituzione effettiva e dell'importo compensativo monetario positivo eventualmente dovuto, maggiorato del 20 %.

5. Se, per un caso di forza maggiore, il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere chiesto il rimborso di un importo pari alla differenza tra :

— l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b),

e

— l'importo della restituzione effettiva dovuta.

La presente disposizione si applica anche se il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b), e se i termini di cui all'articolo 11 non sono stati rispettati per un caso di forza maggiore.

6. In caso di applicazione del paragrafo 4, lettera a), e qualora sia accertato che i prodotti o le merci

— non hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, vengono detratti, dal rimborso richiesto, gli eventuali importi compensativi monetari negativi, salvo se lo Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 ;

— hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, vengono detratti, dal rimborso richiesto, gli eventuali importi compensativi monetari positivi, maggiorati del 20 %.

7. Qualora gli importi di cui ai paragrafi 4 e 5 non vengano pagati entro il termine prescritto, la parte della cauzione corrispondente al rimborso dovuto viene incamerata.

8. Il diritto alla restituzione e agli importi compensativi monetari viene accertato in conformità delle disposizioni all'uopo adottate. Salvo caso di forza maggiore, i relativi documenti devono essere presentati alle competenti autorità entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Per i documenti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, il termine può essere prorogato in conformità del disposto dello stesso paragrafo.

Articolo 11

1. I prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale, ai fini della loro trasformazione, per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Tuttavia, qualora l'esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo.

Quando ciò comporti un periodo :

— inferiore a tre mesi, esso viene portato a tre mesi ;

— superiore ad un anno, esso viene ridotto ad un anno.

2. I prodotti o le merci possono rimanere sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti a controllo doganale o ad una procedura contemplata agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti o le merci devono :

— lasciare, inalterati, il territorio geografico della Comunità,

oppure

— nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, raggiungere, inalterati, la loro destinazione.

4. I prodotti o le merci sottoposti al regime di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere trasportati verso una stazione di destinazione situata fuori del territorio geografico della Comunità sono considerati esportati dal momento in cui risultano sottoposti a detto regime.

Articolo 12

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per la trasformazione sotto controllo doganale e per il regime di deposito doganale o di zona franca, i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime in causa :

— senza fissazione anticipata della restituzione ;

— con fissazione anticipata della restituzione.

Tali informazioni sono suddivise per sottovoce della nomenclatura delle restituzioni e per destinazione, se questa è indicata nella dichiarazione di pagamento.

2. Tali comunicazioni vengono effettuate per i periodi semestrali che scadono il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, entro la fine del mese successivo alla fine di ciascun semestre.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1957/69 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni iniziate prima della sua abrogazione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente